REGOLAMENTO (CEE) N. 872/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine per compensare eventuali perdite di reddito; che è pertanto necessario specificare quali sono i beneficiari di tale misura;

considerando che le pecore che danno diritto al premio devono essere definite secondo criteri per quanto possibile analoghi a quelli utilizzati nella direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati membri sul patrimonio ovino e caprino (4);

considerando che, per motivi di buona gestione amministrativa, il pagamento del premio deve essere riportato alla campagna successiva quando l'importo unitario di esso sia minimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. produttore di carni ovine:

   a) l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, che si dedica all'allevamento di almeno dieci pecore nel territorio di uno stesso Stato membro, ad eccezione della Grecia, in cui il minimo è di cinque pecore;

   b) un'associazione di persone fisiche o giuridiche che utilizza in comune mezzi di produzione agricoli, tali da consentire l'allevamento in comune di almeno dieci pecore nel territorio di uno stesso Stato membro;

2) pecora che dà diritto al premio:

   qualsiasi animale femmina della specie ovina, trovantesi nell'azienda alla data di presentazione della domanda di premio, che sia stata montata per la prima volta o che abbia partorito almeno una volta, escluse le femmine da riforma.

Articolo 2

Il premio per pecora di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/70 viene versato soltanto se il suo importo supera un livello da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 26 dello stesso regolamento; in caso contrario, l'importo di tale premio viene aggiunto all'importo del premio per pecora da pagarsi per la campagna successiva nella regione o nelle regioni in causa.

Articolo 3

Qualora si constati dopo la fine di una campagna che l'importo dell'acconto versato in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è superiore all'importo del premio per pecora a titolo di detta campagna, un importo corrispondente a questa differenza viene detratto dall'importo del premio per pecora da versare a titolo della campagna successiva ai produttori delle zone agricole svantaggiate in questione.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2643/80 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che si apre nel 1984.

---

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 73.
(4) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD